



Decreto sin n. 27/sin del 12/06/2020

IL SINDACO

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19 –Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione del DL n. 18 del 17 marzo 2020– Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza – Proroga, con modifiche, decreto n. 22 del 30 aprile 2020

Visto e richiamato il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;

Visto e richiamato il DPCM 04 Marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri contestualmente con il Ministro della salute, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo disposizioni urgenti in materia di contrasto e contenimento, informazione e prevenzione e monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art.2, comma 1, *lett. r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;*

Richiamato l' articolo 1, comma 1, lettera e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);"

Visto il DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

Visto il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare l'art.1 il quale stabilisce che: allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure: 6) *Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del*



Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Vista la direttiva della Presidenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020;

Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 13 marzo 2020, n. 19 del 14/04/2020 e n. 22 del 30/04/2020 che individuano le attività indifferibili da rendere in presenza rispettivamente fino alla data del 25 marzo 2020, fino alla data del 3 maggio 2020 e fino alla data del 17 maggio 2020;

Vista la legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che all'art. 87 recita *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale ((nei luoghi di lavoro)) per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente ((tale presenza)), anche in ragione della gestione dell'emergenza;

Richiamato il DPCM 26 aprile 2020;

Richiamato il DPCM 17 maggio 2020 le cui disposizioni producono effetto fino alla data del 3 giugno 2020;

Richiamata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2020 avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni", ampliando il novero di quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 APRILE 2020 e dalle future misure normative e dunque fornire supporto all'immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni per quanto di competenza ricevono e danno seguito alle istanze ed alle segnalazioni dei privati.

Richiamato il decreto n. 25 del 27 maggio 2020 "Modalità di apertura al pubblico degli uffici comunali";

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di prorogare il decreto sindacale n. 22 del 30 aprile 2020 e confermare l'adozione di apposite misure tese alla individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza nonché delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;

Ritenuto che le attività sotto elencate costituiscano il minimo delle attività dell'ente per garantirne il funzionamento nelle sue funzioni essenziali ed indifferibili"



Richiamato l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza(omissis)..... , gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul proprio territorio...(omissis)"

Visto i presidi di sicurezza adottati in tutti gli uffici e nei locali in comune tali da consentire una ripresa maggiore delle attività in presenza

DECRETA

1) In attuazione di quanto disposto dall'art. 87 della legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, di prorogare, con le modifiche apportate dal presente decreto, il decreto sindacale n. 22 del 30 aprile 2020 ed individuare, fino al 31 luglio 2020, per il Comune di Vinci, le seguenti attività indifferibili da svolgere in presenza:

- **Attività del Segretario generale** in quanto di necessario supporto, in presenza, al Sindaco, alla Giunta ed ai Responsabili, per tutte le decisioni che si debbono adottare e che richiedono un confronto diretto;
- **Attività di controllo della Polizia Municipale sul territorio secondo quanto determinato dall'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.**
- **Per il Settore 1 Affari generali e istituzionali, servizi alla persona. Supporto attività anticorruzione e trasparenza**
- Stato civile
- Anagrafe
- Protocollo (apertura al pubblico nei giorni indicati con decreto sindacale, protocollazione atti in arrivo e ricevimento posta da lunedì a venerdì mattina)
- Posta in partenza lunedì, mercoledì e venerdì; consegna atti Equitalia e atti giudiziari (su appuntamento)
- Segreteria generale.
- **Per il Settore 2 Economico finanziario gestione risorse interne**
 - ufficio del personale: elaborazione e pagamento stipendi
 - servizi finanziari: fiscali, contabili e amministrativi
 - servizio economato
 - servizi informatici



- **Per il Settore 3 Uso e assetto del Territorio**
- Attività dei servizi di protezione civile;
- Attività di rendicontazione.
- Attività tecniche amministrative ed operative.
- Attività strettamente connesse a richiesta di cittadini
- **Per il Settore 4 “Contratti tributi attività produttive suap”**
- Servizi cimiteriali
- Tributi
- Contratti e procedure di gara
- **Per il Settore 5 Attività culturali**
Tutte le attività inerenti i servizi legati alle attività culturali e turistiche

2) di dare atto che attività indifferibili da svolgere in presenza sono anche quelle previste nel Decreto n. 25 del 27 maggio 2020 “Modalità di apertura al pubblico degli uffici comunali”;

3) Allo scopo di consentire all'amministrazione un corretto ed ordinato perseguimento dei propri fini istituzionali si dispone che le P.O. svolgano servizio in presenza secondo le seguenti modalità:

per il mese di giugno tre giorni la settimana in presenza e due in lavoro agile;

per il mese di luglio quattro giorni la settimana in presenza ed uno in lavoro agile.

Si da atto che i giorni in lavoro agile devono preventivamente essere concordanti con il Vicesindaco in qualità di delegato all'organizzazione dell'ente.

4) di trasmettere il presente decreto ai responsabili affinché organizzino le attività di loro competenza nel rispetto delle disposizioni vigenti"

5) di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del comune sezione amministrazione trasparente



IL SINDACO
Giuseppe Torzchia